

Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Prot. n. 00809/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 80/2018, presentato, in data 24 agosto 2018, dalla ASD Enterprise Sport & Service contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e nei confronti del Giudice Sportivo della FIDAL, della Corte Sportiva d'Appello della FIDAL e dell'Assindustria Sport Padova, per l'annullamento/riforma della decisione della Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello della FIDAL, del 5-26 luglio 2018, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata in data 22 giugno 2018, che, a sua volta, ha respinto l'impugnazione del provvedimento costituito dalla classifica ufficiale del Campionato di Società Assoluto su Pista 2018 del 7 giugno 2018, nella parte in cui è stata modificata (rispetto alla classifica provvisoria del 30 maggio 2018), attraverso lo scomputo del punteggio maturato nelle competizioni sportive di qualificazione a livello regionale, da parte degli atleti di nazionalità lettone, tesserati presso l'associazione ricorrente, con conseguente "slittamento" della medesima dal nono posto nella classifica provvisoria al centotrentacinquesimo posto nella classifica ufficiale e, quindi, con perdita del risultato sportivo originariamente maturato, ovvero, dell'accesso alla Finale nazionale di tipo Oro; nonché avverso ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso;
- al R.G. ricorsi n. 81/2018, presentato, in data 24 agosto 2018, dal Gruppo Sportivo Dilettantistico Valsugana Trentino contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e nei confronti del Giudice Sportivo della FIDAL, della Corte Sportiva d'Appello della FIDAL e del CUS Torino, per l'annullamento/riforma della suddetta decisione della Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, della FIDAL del 5-26 luglio 2018, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata in data 22 giugno 2018, che, a sua volta, ha respinto l'impugnazione del provvedimento costituito dalla classifica ufficiale del Campionato di Società Assoluto su Pista 2018 del 7 giugno 2018, nella parte in cui è stata modificata (rispetto alla classifica provvisoria del 30 maggio 2018), attraverso lo scomputo del punteggio maturato nelle competizioni sportive di qualificazione a livello regionale, da parte degli atleti di nazionalità lettone, tesserati presso l'associazione ricorrente, con conseguente "slittamento" della stessa dal quattordicesimo posto nella classifica provvisoria al ventinovesimo posto nella classifica ufficiale e, quindi, con perdita del risultato sportivo originariamente maturato, ovvero, dell'accesso alla Finale nazionale di tipo Argento; nonché avverso ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso;
- al R.G. ricorsi n. 85/2018, presentato, in data 13 settembre 2018, dalla A.S.D. Gioiatletica A.S.C. San Marcellino contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e nei confronti del

Giudice Sportivo della FIDAL, della Corte Sportiva d'Appello della FIDAL e dell'Assindustria Sport Padova, per l'annullamento/riforma della suddetta decisione della Corte d'Appello Federale, in funzione di Corte Sportiva d'Appello della FIDAL, del 5-26 luglio 2018, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata in data 22 giugno 2018, che, a sua volta, ha respinto l'impugnazione del provvedimento costituito dalla classifica ufficiale del Campionato di Società Assoluto su Pista 2018 del 7 giugno 2018, nella parte in cui è stata modificata (rispetto alla classifica provvisoria del 30 maggio 2018), attraverso lo scomputo del punteggio maturato nelle competizioni sportive di qualificazione a livello regionale, da parte degli atleti di nazionalità lettone, tesserati presso l'associazione istante, con conseguente "slittamento" della medesima istante dal quinto posto nella classifica provvisoria al centoquarantasettesimo posto nella classifica ufficiale e, quindi, con perdita del risultato sportivo originariamente maturato, ovvero, l'accesso alla Finale nazionale di tipo Oro; nonché avverso ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso.

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.

Accoglie i ricorsi nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, rimette gli atti alla Federazione per i provvedimenti consequenziali.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 ottobre 2018.

IL PRESIDENTE F.to Mario Sanino IL RELATORE F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma in data 15 ottobre 2018.

PER IL SEGRETARIO F.to Gabriele Murabito